COMUNE di PRAIANO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

2018

I N D I C E

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	8	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno.	Art. 8 bis	Rimborsi e compensazioni
Art. 2 bis	Soggetto passivo e responsabile della riscossione	Art. 8 ter	Funzionario responsabile dell'imposta
3	Determinazione della misura dell'imposta.	9	Pubblicità del regolamento e degli atti.
4	Destinazione del gettito.	10	Rinvio dinamico.
5	Esenzione e riduzione d'imposta.	11	Tutela dei dati personali.
Art. 5 bis	Obblighi del gestore, degli intermediari e dei gestori di portali	12	Rinvio ad altre disposizioni.
6	Disposizioni in materia di accertamento.	13	Entrata in vigore.
Art.6 bis	Competenze del Comune sui controlli Degli obblighi del gestore		
7	Sanzioni.		

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2
Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno

1. Con decorrenza dal 1 Agosto 2011, è istituita in questo comune l'imposta di soggiorno, dovuta da colorochepernottanonellestruttureturistichericettivesituatenelterritoriodiPraiano.

Art. 2 bis
Soggetto passivo e responsabile della riscossione

1.Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive previste dalla normativa in materia di turismo e non risulta residente nel Comune di Praiano.

1.bis Ai fini del presente regolamento per strutture ricettive si intendono: alberghi, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, attività ricettive in residenze rurali, rifugi di montagna, case religiose di ospitalità, alberghi diffusi, bed & breakfast, agriturismi, campeggi, villaggi turistici e gli immobili ad uso abitativo destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del decreto legge del 24.04.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

2.Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

2bis E' responsabile del pagamento dell'imposta anche il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce portali telematici che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativamente alle locazioni brevi di cui all'art. 4 (regime fiscale delle locazioni brevi) comma 5-ter decreto legge del 24.04.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.06.2017, n. 96.

3. L'imposta riscossa dal gestore della struttura o dal soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare o che gestisce portali telematici ricettiva dovrà essere riscontrata tramite singole ricevute d'incasso ovvero all'interno del documento fiscale emesso per il pagamento.

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed é graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge, proporzionalmente al prezzo pagato con riferimento alle seguenti categorie:

Alberghi:
5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 e 1 stelle

Strutture turistico ricettive extralberghiere:
Prezzo massimo comunicato per Appartamento/Casa/Camera/Piazzola
Maggiore di € 450,01
Da € 250,01 a € 450,00
Da € 150,01 a € 250,00
Fino a 150,00 €

5.Il prezzo massimo di riferimento è quello massimo giornaliero comunicato alla Regione Campania per il periodo in cui si realizza il presupposto di applicazione dell'imposta di soggiorno, indipendentemente dalla tipologia della camera (singola, doppia ecc.) o casa/appartamento (monolocale, bilocale ecc.).

Per le case ed appartamenti per vacanze il cui pernottamento non può essere inferiore a 3 giorni, il prezzo giornaliero è calcolato dividendo per 3 il prezzo massimo comunicato per soggiorni di 3 giorni minimo.

Art. 4
Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5
Esenzione e riduzione d'imposta

Sono esentati dal pagamento:
a)minori entro il decimo anno di età;
b)coloro che pernottato presso gli ostelli della gioventù;
c)coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
d)I diversamente abili.
e)Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

Le esenzioni di cui ai punti a, c, d ed e devono essere debitamente documentate ai gestori delle strutture ricettive o deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa all'interessato, in base alle disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

2. L'imposta dovrà essere corrisposta per un massimo di 7 pernottamenti.
3. L'imposta non è dovuta nel periodo compreso fra il 03/11 ed il 31/03 dell'anno successivo. L'esenzione si applica ai pernottamenti a decorrere dal 3 novembre 2018.

Art. 5 bis
Obblighi del gestore, degli intermediari e dei gestori di portali

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Praiano e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle riduzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare per anni solari all'Ente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo al periodo di imposta, il numero di coloro che hanno pernottato presso la/e struttura/e nel corso dell'anno, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti e le riduzioni applicate in base al precedente art. 5 e l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

3.La Dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa, di norma, per via telematica a mezzo PEC del Comune di Praiano (protocollo.praiano@asmepec.it) con firma digitale (PDF p7m) o tramite applicativi del Comune previa identificazione.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di imposta da versare.

5. Nel caso di mancato pagamento da parte dei soggetti passivi dell'imposta, i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici devono indicare nella dichiarazione annuale di cui al comma 2 del presente articolo, le generalità complete dei soggetti passivi morosi al fine di consentire al Comune l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7.

6. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di richiedere all'ospite che intende usufruire delle esenzioni di cui all'art. 5 la documentazione relativa agli stati, le qualità personali o i fatti probanti i requisiti necessari ad ottenere l'agevolazione oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'interessato, in base alle disposizione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

7. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal

cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Praiano.

8. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, assumono la funzione di agenti contabili di fatto e, quindi, obbligati in virtù dei compiti ed oneri assegnati alla trasmissione al Comune del conto della gestione mediante l'apposito modello ministeriale entro il 30 gennaio dell'anno successivo (modello 21, allegato al D.P.R. 194/1996).

Art. 6
Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competentiufficipubblicididati,notizieedelementirilevantineiconfrontideigestoridellestrutture ricettive, con esenzione di spese e diritti,può:
   a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
   b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 6 bis
Competenze del Comune sui controlli degli obblighi del gestore

1.Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'articolo 5bis con criteri di verifica a campione mediante il Corpo di Polizia Municipale.

2.Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili:

- presso la Questura aventi a riferimento le procedure di cui all'art. 109 TULPS ;
- presso la Provincia aventi a riferimento la rilevazione dei dati statistici sui movimenti turistici.

3.Il Corpo di P.M. nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione, potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti alla dichiarazione di cui all'art. 5 bis e ai versamenti dell'imposta effettuati..

Art. 7 Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi d'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del1997.
2. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta), per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all' art 5 bis comma 2 del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Leg.vo 267/00. Al procedimentodiirrogazionedellasanzionedicuialpresentecommasiapplicanoledisposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per l'inosservanza delle altre disposizioni previste dal presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (cento) euro, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 8
Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti di cui all'articolo 2, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune. Si intende regolarmente eseguito il versamento effettuato, nel caso di nucleo familiare, da un componente dello stesso oppure, nel caso di gruppi di due o più persone, quello eseguito dal capogruppo per conto degli altri.

2. Alberghi e affittacamere effettuano il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese, mentre la altre strutture ricettive provvedono al versamento delle somme riscosse entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:

a) su apposito conto corrente postale intestato a questo comune;
b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione;
c) mediantepagamentotramiteilsistemabancario,coneventualeutilizzodimezzialternativialdenaro;
d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo,sanzioni ed interessi,se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 8 bis
Rimborsi e compensazioni

1.Il rimborso dell'imposta versata e non dovuta deve essere richiesto, dai soggetti aventi diritto di cui all'art. 2 bis del presente Regolamento, entro il termine previsto dalla normativa dei tributi comunali (articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e s.m.i.) e deve essere debitamente documentato per ogni versamento, per ogni persona, per ogni notte di soggiorno e per ogni eventuale clausola di riduzione/esenzione.

2.Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, da parte dei soggetti gestori, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici di cui all'art. 2 bis, comma 2 e 2 bis del presente Regolamento, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del funzionario comunale responsabile dell'imposta.

3.Si procede al rimborso dell'imposta senza alcun limite minimo.

Art. 8 ter
Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno é il responsabile del servizio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 9
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.9 bis
Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio.
2. Il tavolo tecnico è convocato dal Sindaco e si riunirà periodicamente (almeno due volte l'anno in vista rispettivamente dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo) per monitorare l'applicazione dell'imposta, con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 4 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art. 10
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 12
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 13
Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore unitamente alla deliberazione di approvazione e viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.